



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO



La Corte, composta dai sigg. magistrati:

dott. Carlo Coco Presidente
dott. Elena Vezzosi Consigliere rel.
dott. Marcella Angelini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di II Grado iscritta al n. r.g. 420/2022 promossa da:

GIANLUCA COCO (C.F. CCOGLC71S30A944U) nato a Bologna il 30.11.1971 e residente a Granarolo dell'Emilia (BO), in Via Gandolfi n. 5/2, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Barbieri

APPELLANTE

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO** in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede legale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma (RM)

nonche' contro

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, (C.F. 80062970373), in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede legale in Via de' Castagnoli, 1, 40126, Bologna (BO)

nonche' contro

- **UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA**, (C.F. 80071250379), in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede legale in Via de' Castagnoli, 1, 40126, Bologna (BO),

nonche' contro

- DIREZIONE DIDATTICA N. 2 DI SAN LAZZARO DI SAVENA, (C.F. 91370220377), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Paolo Poggi, 5, 40068, San Lazzaro di Savena (BO)

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato

e nei confronti di

Tutti i gli assistenti amministrativi contro-interessati, occupanti una posizione successiva rispetto a quella del ricorrente, inseriti nella graduatoria provinciale definitiva per il personale A.T.A. del 26.07.2013 dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna, ovvero dalla posizione n. 18 alla n. 158; convenuti contumaci

APPELLATI

Appello avverso la sentenza n. 45/2022, emessa in data 27.01.2022 dal Tribunale di Bologna pubblicata in pari data e non notificata, nella causa civile avente n. 285/2021 R.G.

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte appellante come ricorso in appello, di parte appellata come da memoria di costituzione in appello

FATTI DI CAUSA

Con ricorso in riassunzione depositato in data 8.2.2021, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 427/2017, pubblicata il 27.4.2017, di declaratoria di nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro n. 340/2015, depositata il 18.5.2015, per difetto d'integrità del contraddittorio, l'odierno appellante conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale di Bologna, l'Ufficio IX Ambito territoriale Provinciale di Bologna e la Direzione Didattica N. 2 di San Lazzaro di Savena, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.

Il sig. Coco esprimeva di essere laureato in psicologia e di essere inserito stabilmente nella graduatoria provinciale permanente relativa al profilo professionale di Assistente Amministrativo di Area B del personale ATA della scuola statale. Esprimeva inoltre di avere presentato, in data 29.3.2013, domanda di aggiornamento modello B2 relativa al profilo predetto. Precisava che tale domanda faceva seguito al decreto N°37 del Direttore Regionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, relativo al concorso per titoli ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione delle graduatorie e che, al momento della compilazione del modello B2, aveva ommesso di completare la dichiarazione, tralasciando la

compilazione della Sezione G lettera C del medesimo modello. Proseguiva esponendo che, all'esito del concorso per l'aggiornamento delle graduatorie, avendo conseguito il punteggio sufficiente, era stato individuato quale destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato, fino alla nomina di altro avente diritto, per l'anno scolastico 2013/2014, presso la Direzione Didattica N°2 di San Lazzaro di Savena, presso cui aveva preso servizio.

Nell'ottobre del 2013, l'Amministrazione Scolastica aveva provveduto ad effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel modello B2, e rilevando la presenza nel casellario giudiziale di una sentenza di condanna del maggio 2007, non riportata nel predetto modello B2, aveva decretato l'esclusione del lavoratore dal concorso e dalla graduatoria, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la suddetta Direzione Didattica.

L'allora ricorrente deduceva quindi l'illegittimità del provvedimento, allegando, tra l'altro, che l'Amministrazione scolastica era al corrente della condanna penale subita dallo stesso fin dalla domanda di inserimento nelle graduatorie, con conseguente infondatezza sostanziale della asserita non veridicità della dichiarazione di cui al modello B2, non potendo ritenersi sussistente in capo al lavoratore un obbligo di rinnovazione della suddetta dichiarazione di status, già conosciuta dall'Amministrazione Scolastica.

Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'illegittimità del provvedimento di esclusione dal concorso e dalla graduatoria, e di risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la Direzione Didattica N°2 di San Lazzaro di Savena, e condannasse l'Amministrazione Scolastica al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente; chiedeva poi il riconoscimento del diritto all'immissione in ruolo per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica dall'1.9.2013 e economica dal 1.9.2014, con gli effetti e le pronunce di condanna a ciò conseguenti; e in via subordinata il diritto a vedersi risarcito il danno per la perdita di chance subita, costituita dalla mancata immissione in ruolo, che quantificava nell'importo di Euro 150.000,00.

Né l'amministrazione resistente, né i controinteressati si costituivano nel processo in riassunzione, e ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa veniva discussa e quindi decisa dal Tribunale adito, il quale rigettava il ricorso.

Avverso la predetta sentenza propone appello il lavoratore senza svolgere specifici motivi, ma censurando la decisione in quanto le condotte del lavoratore erano sorrette da buona fede e non vi era un obbligo di rendere note condanne che l'Amministrazione già conosceva -in quanto regolarmente denunciate nella precedente domanda; evidenziava comunque trattarsi di sentenza di patteggiamento resa nel 2007 con reato estinto nel 2013.

Si è costituito il Ministero chiedendo conferma della sentenza appellata.

All'udienza del 15/2/2024 -disposta in precedenza l'integrazione del contraddittorio con i controinteressati- la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, tanto dell'Ufficio Scolastico regionale, quanto dell' ambito territoriale della Provincia di Bologna nonché della Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena.

Come chiarito più volte dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento a esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto e delle altre articolazioni periferiche (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008; Trib. Monza n. 101/2021; Trib. Forlì n. 96/2021; Trib. Asti n. 30/2021; App. Bari n. 2337/2019; App. Catanzaro n. 942/2019; Trib. Milano n. 2964/2015).

Va premesso in fatto -e tali dati non sono oggetto di contestazione tra le parti e comunque trovano riscontro documentale- che i decreti oggetto di contestazione in questa sede sono due: il decreto di esclusione dal concorso e dalle graduatorie, ai sensi dell'art. 8, punto 8 del bando di concorso, indetto con DDG/ER n. 37 del 21.02.2013 (atto prot. n. 12137 in data 25/11/2013); e il successivo decreto con il quale il Dirigente Scolastico della D.D. 2 di S. Lazzaro di Savena risolveva il contratto stipulato con il ricorrente/appellante, con atto prot. n. 6621/b10 in data 27/11/2013.

Era avvenuto che il sig.Coco, in data 29/3/2013, presentava domanda di aggiornamento della propria posizione nella graduatoria permanente provinciale di assistente amministrativo, ex art. 554 del D.lgs. 297/94.

Con tale domanda, nella Sezione G ("Altre Dichiarazioni"), a pag. 6, al punto c), dichiarava di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: "(*)". A fine pagina, scriveva: "(*) a) copia della presente sarà data alla Procura della repubblica di Bologna e della procura della Corte dei conti. b) procedimenti disciplinari falsi al I.C. Granarolo che ha denunciato alla procura della repubblica per simulazione reato e abuso di ufficio dell D.S. dr.ssa Elisa Colella".

Successivamente, il sig.Coco stipulava un contratto a tempo determinato con la Dirigente Scolastica della D.D. 2 di S. Lazzaro di Savena, sottoscrivendo in data 2/9/2013, all'atto dell'assunzione in servizio,

“Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 dpr. 445 del 2.12.2000” nella quale dichiarava di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa.

Il predetto Dirigente scolastico, a seguito delle verifiche disposte sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 del DPR 445/2000, acquisiva il Certificato del casellario giudiziale riguardante il ricorrente, dal quale risultavano i seguenti provvedimenti:

1) 21/05/2007 - sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444, 445 CPP) del Tribunale in composizione monocratica di Bologna irrevocabile il 7/6/2007:

1° reato) violenza privata continuata Art. 81, 610 c.p. (commesso fino al 12/10/2006 in Granarolo dell’Emilia);

2° reato) violenza privata tentata continuata Art. 56, 81, 610 c.p. (commesso fino al 12/10/2006 in Granarolo dell’Emilia);

3° reato) molestia alle persone art. 660 c.p. (commesso fino al 5/10/2006 in Granarolo dell’Emilia).

Dispositivo: ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai punti: 1), 2), 3), reclusione mesi 10. Benefici: sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 c.p.”.

Il Dirigente Scolastico dell’Ambito Territoriale per la provincia di Bologna, alla luce di dette risultanze, comunicava al ricorrente l’avvio della procedura di esclusione dal concorso e dalle graduatorie, di cui s’è detto sopra.

In punto di diritto, giova anzitutto ricordare la costante giurisprudenza di questa stessa Corte di Appello, sezione lavoro (sent. n. 234 del 28.4.2017 e ancora Corte di Appello, sez. lavoro, sentenza n. 237 del 2017, 62 del 2018) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 18719/2016), conforme all’orientamento di cui alla sentenza appellata.

Il giudice di legittimità, in un caso analogo a quello che ne occupa, ha infatti affermato:

“1. E’ legittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha dichiarato la decadenza dall’assunzione di un dipendente a seguito dell’accertamento del fatto che quest’ultimo, all’atto dell’assunzione (nella specie era stato assunto a tempo indeterminato quale personale ATA), non aveva dichiarato alcune condanne penali (nella specie riportate tra il 1986 e il 2009) per diversi delitti e, di conseguenza, era stata constatata la palese falsità dell’autocertificazione con cui il dipendente, a corredo della domanda, aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali; in tal caso deve ritenersi che la decadenza sia quella sancita dall’art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci (secondo cui “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”; norma richiamata dal DM. 19.4.2001 n. 75, che disciplina le graduatorie del personale ATA) e sia stata disposta in applicazione del bando che aveva previsto tra i requisiti ostativi all’ammissione quelli di cui all’art. 1 L. 16/92, come sostituito dall’art. 58 d.lgs. 267/2000 (e più recentemente dall’art. 10 d.lgs 235/2012), tra cui l’avere riportato condanne penali alla pena non inferiore ad anni due di reclusione per reati non colposi. 2. Deve ritenersi condivisibile l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in base all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione in merito all’elemento soggettivo del dichiarante. La disposizione di cui all’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso. L’accertamento dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) può essere rilevante sotto altri profili, quale la verifica della sussistenza di un eventuale reato, ma non rileva per le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione” (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18719 del 2016).

A sostegno dell’appello il lavoratore afferma che, avendo egli presentato una domanda di aggiornamento della sua posizione in graduatoria, non era tenuto a rinnovare la dichiarazione riguardante il precedente penale in questione. Tale assunto è smentito, in primo luogo, dalla circostanza che la procedura concorsuale di che trattasi prevedeva modelli di domanda diversi per i nuovi inserimenti (mod. B1) e per l’aggiornamento (mod. B2): in entrambi è presente la sezione G, e il punto c. riguardante i precedenti e i procedimenti penali pendenti, con il richiamo alla nota (14) che così specificava: “Nel caso in cui l’aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale”.

L’ampia portata dell’obbligo dichiarativo, cui il sig.Coco si è all’evidenza sottratto, derivante dalla precisazione esposta nella nota, disgiunta da una specifica previsione di riportare in sede di aggiornamento solo quanto non dichiarato in precedenza, diversamente da quanto invece espressamente previsto nel modulo di domanda per la dichiarazione dei titoli (DICHARA al fine di aggiornare il punteggio in graduatoria, di possedere i seguenti TITOLI conseguiti successivamente alla scadenza della domanda di ammissione al concorso in base al quale è stato conseguito l’attuale punteggio ovvero di possedere i seguenti titoli non presentati precedentemente) esclude che l’indicazione di tutti i

provvedimenti penali a proprio carico non dovesse essere riportata anche nella domanda di aggiornamento.

Né il Coco assolveva a detto obbligo apponendo l'asterisco in corrispondenza del punto c), cui attribuiva il seguente citato significato: (*) "a) copia della presente sarà data alla Procura della repubblica di Bologna e della procura della Corte dei conti. b) procedimenti disciplinari falsi al I.C. Granarolo che ha denunciato alla procura della repubblica per simulazione reato e abuso di ufficio dell D.S. dr.ssa Elisa Colella".

Con tale annotazione il lavoratore infatti evidenziava, al più, una volontà di denuncia di altre condotte (di altri soggetti), ma non dichiarava i propri precedenti penali, neppure mediante rinvio alle precedenti domande presentate, così come non li dichiarava all'atto di assunzione in servizio.

Pertanto, a quanto sottoscritto dall'appellante non poteva che essere attribuito valore di dichiarazione negativa circa la sussistenza di provvedimenti penali a suo carico, dichiarazione da ritenersi quindi non veridica ex art. 75 DPR 445/00.

Alla medesima conclusione si perviene avendo riguardo a quanto previsto dal Bando di concorso, di cui al decreto n. 37 in data 21/2/2013 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, lex specialis della procedura. In particolare l'art. 8 del Bando ("Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio") prevedeva, al comma 1, che le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria provinciale dovevano essere presentate usando gli appositi modelli allegati al bando (All. B/1 e B/2); prevedeva poi, al comma 2, senza distinguere fra domande di aggiornamento e di inserimento, che "Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza". Il successivo comma 8 specificava che: "L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445...". Mentre il successivo art. 9 (Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda) prevedeva, al comma 2, che "Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati ..."; e, infine, al comma 3, che "L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.". Da tale quadro normativo, risulta evidente che la procedura in questione si basa sulle dichiarazioni rese dai partecipanti, come richieste e riportate sul modulo domanda, siccome finalizzate anche ad attestare il

possesso dei requisiti generali di ammissione al concorso, ivi compresa la dichiarazione delle eventuali condanne penali, la cui accertata non veridicità è sanzionata con l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.

Nel caso di specie, il ricorrente, non riportando sul modulo di domanda il provvedimento penale a suo carico, dichiarava di non aver riportato condanne penali e il modulo domanda riportava, infatti, la seguente dicitura:

“Il sottoscritto dichiara (...) c. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (14):.....”.

Egli, pertanto, veniva chiaramente meno all'obbligo di correttezza alla cui osservanza era tenuto nel presentare la domanda di aggiornamento.

La mancanza di indicazioni sul punto precludeva, inoltre, all'Amministrazione di chiedere “i chiarimenti e le dichiarazioni del caso”, non essendovi di fatto niente da integrare e da chiarire, diversamente da quanto accaduto in occasione della presentazione della precedente domanda.

Né sotto tale profilo rileva, o meglio rileva in negativo, la circostanza che l'Amministrazione avesse già avuto conoscenza del precedente penale in questione, stante l'obbligo del ricorrente di dichiararlo comunque per quanto chiarito in precedenza.

Ne segue che a fronte della dichiarazione non veritiera resa dal ricorrente, l'esclusione disposta dall'Amministrazione è pienamente conforme al disposto del citato art. 8, comma 8, del Bando, che così prevedeva: “... Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti...”. In base a tale disposizione, il provvedimento di decadenza è un atto dovuto, a contenuto vincolato che non lascia spazio, quindi, ad alcuna discrezionalità. Esso si fonda sul presupposto della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, rilevante ai fini della responsabilità penale (dolo, peraltro, ad abundantiam, accertato dal Tribunale nella sentenza oggi impugnata).

Ne consegue che l'appello va respinto.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

In ragione della condizione reddituale dell'appellante, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.


La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo

Rigetta l'appello e pertanto conferma l'impugnata sentenza;


Condanna Coco Gianluca a rifondere a MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO le spese del presente grado di giudizio, che quantifica in complessivi € 1.900,00 per compensi oltre ad accessori.

Così deciso in Bologna all'udienza del 15/2/2024



IL CONSIGLIERE est.
Dott.ssa Elena Vezzosi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi



IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

